



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE 00185 Roma, Via Magenta n.13 Tel. 06/4456789 Fax 06/44104333
Sito internet: www.sindacatoorsa.it e-mail: sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

Roma, 10 Luglio 2009
Prot. n° 94/S.G./Or.S.A.

Spett.le
Commissione di Garanzia L.146/90

p.c. On. Altero Matteoli
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

p.c. Ing. Mauro Moretti
AD FS S.p.A.

p.c. Ing. Vincenzo Soprano
AD Trenitalia S.p.A.

Oggetto: Modalità di comando del personale sui servizi da garantire. Illecita richiesta preventiva di adesione allo sciopero. Impiego di personale non di qualifica in sostituzione degli scioperanti.

In base al punto 5 del vigente accordo di disciplina delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto ferroviario (23/11/99), *“I comandi vengono disposti dalla società. La Società può, in tutto o in parte, rinunciare ai comandi Il personale non espressamente comandato dalla Società, qualora si presenti in servizio, è considerato non aderente allo sciopero...”*.

In proposito, si segnala alla Commissione in indirizzo che le società del gruppo FS, in particolare Trenitalia SpA, non comanda per iscritto il personale interessato ai servizi da garantire né espone l'elenco nominativo con le rispettive prestazioni da garantire.

Alla scrivente risulta che le c.d. “comandate” sono realizzate attraverso comunicazione verbale anche telefonica, comprendendo non solo i treni previsti, ma quelli del programma unilaterale disposto dalla società FS. E' bene ricordare che sulle c.d. “comandate” esistono pronunciamenti della magistratura con condanna della società Trenitalia a causa dell'inserimento negli elenchi di servizi e/o treni eccedenti quelli convenuti. Nei relativi procedimenti risultava determinante l'esibizione dei comandi disposti per iscritto con relativa firma. E' del tutto evidente che le nuove modalità di comando adottate dalla società si sottraggono a qualunque forma di controllo da parte del sindacato, poiché, quantomeno in via teorica, permettono ambiguità, nonché meccanismi dissuasivi e/o penalizzanti nei confronti dei lavoratori che aderiscono o intendono aderire agli scioperi. Con la presente specifichiamo che tali modalità non possono avere efficacia. Inoltre, attraverso le comunicazioni verbali, anche telefoniche, i preposti, di fatto, indagano direttamente o indirettamente sull'intenzione del singolo lavoratore di aderire o meno allo sciopero.

A quanto sopra si aggiunge il fatto che le società del gruppo FS, in particolare Trenitalia, in occasione degli scioperi, utilizzano personale non di qualifica per sostituire gli scioperanti. Tale atteggiamento, oltre ad essere chiaramente antisindacale - come recentemente confermato dalla Suprema Corte - intervenendo in settori già soggetti ai vincoli della legge - innesca un meccanismo paradossale che ha come finalità evidente un parziale boicottaggio dello sciopero. Poco importa

che la società sostenga di non aver disposto le predette sostituzioni degli scioperanti (salvo poi inviare sms ai quadri per rendersi disponibili il giorno dello sciopero) il sindacato ne registra comunque l'effetto.

Alla scrivente risulta inoltre che, analogamente, viene comandato personale per espletare porzioni minimali di servizi non viaggiatori, ancorché collegabili ai servizi da garantire. Ciò, senza alcun preventivo confronto sindacale previsto invece dal punto 4.2.5 dell'accordo 23/11/99 (*"In occasione delle iniziative di sciopero, le parti negozieranno le eventuali necessità connesse a particolari situazioni di trasporto non passeggeri per le quali si ritenga opportuno assicurarne"*).

In tal modo, non verificando preventivamente la possibilità di accorpate tali prestazioni su un limitato numero di agenti, la società amplia la platea dei "comandati" obbligati a presentarsi in servizio; se si dichiarano scioperanti all'atto della presentazione, una volta espletato la porzione di servizio, possono essere lasciati liberi dal servizio senza essere sostituiti, con la retribuzione per la porzione di prestazione fornita. E' ovvio che ciò determina processi penalizzanti e/o dissuasivi che non sono nello spirito della legge e degli accordi.

Per quanto sopra, in base a quanto previsto dagli artt. 13 e 4 della L. 146/90, si richiede un adeguato intervento della Commissione di Garanzia affinché:

- fornisca indicazione vincolanti alle società in modo che le c.d. "comandate" siano realizzate in forma scritta e gli elenchi dei comandati, con le rispettive prestazioni da effettuare, siano esposte nei luoghi di lavoro in anticipo (almeno 48 ore) rispetto all'inizio dello sciopero;
- intimi alle medesime imprese di non impiegare personale non di qualifica in sostituzione degli scioperanti;
- intimi l'attivazione dei previsti confronti territoriali per l'individuazioni delle prestazioni parziali e/o non direttamente riconducibili ai servizi da garantire.
- intimi alla società di non richiedere preventivamente, direttamente o indirettamente, in modo implicito e esplicito, la volontà dei singoli lavoratori di aderire allo sciopero.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
(Armando Romeo)

